

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE VITO, CATELLANI, FORMA, SEGNANA, CIPELLINI,  
BUZIO, ASSIRELLI e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1976

Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940,  
n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di  
utilità e per modelli e disegni ornamentali

ONOREVOLI SENATORI. — L'oggetto del presente disegno di legge non riguarda la modifica della normativa relativa ai brevetti per invenzione industriale (regolata come si sa dal regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127) bensì il settore più ristretto, ma non meno importante, dei modelli di utilità (cioè i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti) e dei modelli e disegni ornamentali (e cioè i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ordinamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori e di altri elementi).

Detta materia è regolata dagli articoli 2592, 2593 e 2594 del codice civile, nonché dal regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli in-

dustriali » e meglio conosciuto come « legge speciale ».

L'articolo 9 di detta legge stabilisce:

« Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda ».

Detto periodo di durata della protezione per i modelli industriali (di utilità ed ornamentali) è estremamente limitato, se si tiene presente che decorre dalla data della domanda e che, a causa della lentezza con cui i brevetti vengono concessi da parte dell'ufficio competente (Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), la concessione interviene di regola — quando il periodo residuo di protezione è ridotto ad un anno, un anno e mezzo. Si aggiunga che, se i diritti, a termine di legge, decorrono dalla data di presentazione della domanda, è chiaro che il richiedente

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si trova in difficoltà per farli rispettare in assenza della concessione di un brevetto, concessione che si fa attendere, come detto, sempre molti mesi ed a volte anni!

La durata di quattro anni, prevista dalla nostra legge, è la più breve tra quelle delle varie legislazioni dei paesi principali, come si evince dalla seguente tabella:

PAESE	Durata modello utilità	Durata modello ornamentale
Argentina . . . . .	non prevista	5 anni prorogabili a 15 anni
Australia . . . . .	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Austria . . . . .	» »	3 anni dalla data di concessione prorogabili di altri 3 anni
Benelux . . . . .	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Brasile . . . . .	10 anni	10 anni
Canada . . . . .	non prevista	5 anni dalla data di concessione prorogabili altri 5 anni
Danimarca . . . . .	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Finlandia . . . . .	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Francia . . . . .	10 anni	50 anni
Rep. Fed. Germania	6 anni	Variabile, fino al massimo di 15 anni
India . . . . .	non prevista	5 anni prorogabili fino a un massimo di 15 anni
Irlanda . . . . .	» »	5 anni dalla domanda, prorogabili fino a un massimo di 15 anni
Giappone . . . . .	10 anni dalla data di pubblicazione (max. 15 anni dalla domanda)	15 anni dalla data di registrazione
Messico . . . . .	non prevista	10 anni dalla domanda
Norvegia . . . . .	» »	5 anni dalla domanda, prorogabili fino a un massimo di 15 anni
Polonia . . . . .	10 anni dalla concessione	10 anni dalla concessione
Portogallo . . . . .	5 anni dalla concessione rinnovabili	5 anni dalla concessione, rinnovabili per altri 5 anni
Spagna . . . . .	20 anni dalla domanda	10 anni dalla concessione, rinnovabili per altri 10 anni
Svezia . . . . .	non prevista	5 anni dalla domanda rinnovabili fino a un massimo di 15 anni
Svizzera . . . . .	non prevista	15 anni (massimo)
Unione Sovietica . .	non prevista	5 anni prorogabili per altri 5 anni
Gran Bretagna . . .	non prevista	5 anni dalla concessione rinnovabili a un massimo di 15 anni
Stati Uniti . . . . .	non prevista	14 anni (massimo)
Jugoslavia . . . . .	non prevista	10 anni dalla concessione

Da rilevare che, sebbene poche legislazioni nazionali prevedano l'istituto del modello di utilità, in pratica però, quanto è proteggibile con un modello di utilità in Italia, nella maggioranza degli altri Stati è proteggibile invece con un brevetto (corrispondente ai nostri brevetti per invenzioni industriali regolati dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127) con conseguente durata che varia tra i 15 e 20 anni. Già dalla sola comparazione dei differenti periodi di durata della tutela, emerge la esigenza di modificare l'articolo 9 stabilendo anche nel nostro Paese un più lungo periodo di protezione. Si deve inoltre tener presente che l'Italia è un paese ad alto livello creativo nei settori del *design* industriale e dell'artigianato, cioè nei due settori che meglio si prestano alla protezione con brevetti per modelli industriali ornamentali e brevetti per disegni ornamentali.

La troppo breve durata della protezione è un pregiudizio per l'industria nazionale che si trova insufficientemente protetta; manca l'incentivo alla creazione ed a sviluppare pertanto quelle doti di capacità creativa che sono caratteristiche dei *designers* e degli artigiani italiani. Si crea un clima generale di sfiducia nella tutela legislativa dei risultati dell'attività dell'ingegno.

Si è portati più facilmente a copiare le creazioni altrui e non stimolare le creazioni proprie. Il risultato è un impoverimento della capacità creativa ed un indebolimento

della ricerca del nuovo, ricerca che è alla base di una espansione industriale e di una affermazione dell'industria e dell'artigianato nazionali.

Il disegno di legge, già presentato nella passata legislatura dal compianto senatore Zugno è ora ripresentato nello stesso testo in cui venne approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 22 aprile 1976. Esso si diversifica dalla proposta originaria n. 2259 sostanzialmente in quanto eleva da 10 a 15 anni il periodo di durata del brevetto per modelli e disegni ornamentali (modifica richiesta dal Governo in sede di discussione) lasciando inalterato, invece, il termine di 10 anni come periodo di tutela del brevetto per modelli di utilità.

Con ciò si realizza lo scopo di dare una maggiore protezione e tutela alle manifestazioni creative più modeste, ma non per questo meno importanti e necessarie.

Gli articoli 2 e 3 sono conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 1.

L'articolo 4 non è altro se non una più esplicita riformulazione dell'ultimo comma, secondo periodo, dell'originario articolo 1 del disegno di legge n. 2259.

Trattandosi d'iniziativa legislativa che ha già avuto il confronto di favorevole accoglimento da parte del Senato della Repubblica, nella passata legislatura, si auspica che possa avere una sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali ».

**Art. 3.**

Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali ».

**Art. 4.**

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali ».